AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

446 / 2024 del 22/10/2024

***Oggetto*: SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE E AREU**

AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via Alfredo Campanini, 6 - 20124 Milano | C.F. e P. IVA 11513540960
Tel 02 67129001 | Fax 02 67129002 | Mail protocollo@pec.areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it

Copia informatica per consultazione

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE E AREU

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

CONSIDERATO che AREU:

- sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studentesse e studenti universitari, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- possiede un sistema articolato di servizi, atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

DATO ATTO che, con note prot. AREU n.n. 7892, e 22580, 28283 e 29036 del 2024, l'Università Politecnica delle Marche e AREU hanno congiuntamente manifestato la loro disponibilità alla stipula di una convenzione, per l'utilizzo di strutture extraregionali per lo svolgimento delle attività di tirocinio attività afferenti agli ambiti di competenza dell'Agenzia;

PRESO ATTO che:

- l'Università si impegna a:
  - assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono coprire anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante presso AREU e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;
  - far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento;
  - comunicare sei mesi prima dell'inizio del tirocinio il numero dei tirocinanti all'indirizzo mail degli Affari Generali e Legali dell'Agenzia;
  - garantire la visita medica preventiva se prevista (Sorveglianza sanitaria ai sensi

dell'art. 41 D.lgs. 81/08) risultando idonei a svolgere le attività di tirocinio indicate in convenzione come previsto dalle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- effettuare la formazione prevista dalla Legge in tema di salute e sicurezza connessa all'attività di tirocinio;

- AREU si impegna a:

  - rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;

  - redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;

  - segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, AREU si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'Università;

  - rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

  - informare l'Università di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che:

- la convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza per via telematica;
- dalla sottoscrizione della convenzione, per la collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche non derivano oneri a carico del bilancio di AREU;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della convenzione tra l'Università Politecnica delle Marche e AREU per lo svolgimento delle attività di tirocinio presso le strutture di AREU, procedendo altresì alla sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in forza degli obblighi assunti con la convenzione approvata con il presente provvedimento,

   - l'Università si impegna a:

     - assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Le coperture assicurative devono coprire anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante presso AREU e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento;

     - far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in

materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

- comunicare sei mesi prima dell'inizio del tirocinio il numero dei tirocinanti all'indirizzo mail degli Affari Generali e Legali dell'Agenzia;
- garantire la visita medica preventiva se prevista (Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/08) risultando idonei a svolgere le attività di tirocinio indicate in convenzione come previsto dalle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- effettuare la formazione prevista dalla Legge in tema di salute e sicurezza connessa all'attività di tirocinio;

• AREU si impegna a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, AREU si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente all'Università;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- informare l'Università di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

3. di dare atto che la convenzione approvata con il presente provvedimento ha durata triennale e decorre dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza per via telematica;
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università Politecnica delle Marche (soggetto promotore) con sede in Ancona, piazza Roma 22, codice fiscale n° 00382520427 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Stefano Staffolani, Preside della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà", nato a Camerino il 17 febbraio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della predetta Facoltà sita in Ancona, Piazzale Martelli,8 autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n° 598 del 11/06/2018;

E

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) con sede legale in Milano (MI), in Viale Monza n. 223, codice fiscale n° 11513540960, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, nato a Messina il 04/09/1964 in qualità di legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale,
(di seguito congiuntamente nominate anche "le Parti")

Premesso che:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte

Copia informatica per consultazione

professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98.

- In sintonia con le forme di concertazione prevista dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa.
- Le Parti intendono stipulare il seguente accordo di convenzione (di seguito "Convenzione")

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Soggetti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante **AREU** si impegna ad accogliere presso le sue strutture, gli studenti che vogliono intraprendere il tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, **nei limiti previsti dall'art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota[1])** ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997.

Art. 2 - Modalità di svolgimento e Progetto formativo e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di

[1] 1 Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142, art. 1, punto 3 per l'attivazione contemporanea di stage:

N° Dipendenti assunti a tempo indeterminato	N° tirocinanti ospitati in contemporanea
Fino a 5 unità	1
Da 6 a 19 unità	2
Maggiore o uguale a 20 unità	Fino ad un massimo del 10% delle unità

Copia informatica per consultazione

responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- l'estremo identificativo delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. Le coperture assicurative devono coprire anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante presso AREU e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Agenzia si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Copia informatica per consultazione

3. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

4. Il soggetto promotore si impegna a comunicare sei mesi prima dell'inizio del tirocinio il numero dei tirocinanti all'indirizzo mail degli Affari Generali e Legali dell'Agenzia (affari.generalilegali@areu.lombardia.it).

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario;
- segnalare all'Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest'ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

Art. 6 - Sicurezza e prevenzione

1. Ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (e successive modifiche e integrazioni) gravano sul Soggetto promotore per quanto riguarda il/i tirocinante/i.

   In particolare, il Soggetto promotore si impegna a garantire che gli studenti oggetto della presente convenzione abbiano effettuato:

   • visita medica preventiva se prevista (Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/08) risultando idonei a svolgere le attività di tirocinio indicate in

Copia informatica per consultazione

convenzione come previsto dalle misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

• la formazione prevista dalla Legge in tema di salute e sicurezza connessa all'attività di tirocinio;

2. Diversamente il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

2. All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.

3. Il personale del Soggetto Promotore (tirocinante compreso) è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente «GDPR») e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso

Copia informatica per consultazione

l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento. Nell'espletamento delle attività assegnate allo studente, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare lo stesso al trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandolo responsabile o autorizzato al trattamento.

Art. 8 - Durata

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e rinnovabile per uguale periodo previo accordo scritto fra le parti, anche tramite scambio di corrispondenza per via telematica. La Parte che intende recedere deve darne comunicazione, mediante PEC, con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso dovrà essere garantito lo svolgimento dei tirocini, avviati prima della data di efficacia del recesso, per l'intera durata degli stessi come definita dai singoli progetti formativi.

Art. 9 - Responsabilità

Dalla presente Convenzione non conseguirà alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Con l'esclusione dei danni cagionati con dolo o con colpa grave, nessuna Parte sarà responsabile per perdite di profitto, di produzione, di opportunità commerciale subiti dall'altra Parte in connessione con la presente Convenzione.

Art. 10 – Legge applicabile e controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Ogni e qualsivoglia controversia che sorga tra le Parti in connessione alla Convenzione, che non possa essere risolta attraverso amichevoli negoziazioni, dovrà essere risolta a mezzo di arbitrato irrituale secondo diritto da un arbitro unico. Luogo dell'arbitrato e di tutte le udienze sarà quello di Ancona.

Art. 11 - Registrazione e spese

Copia informatica per consultazione

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare se sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale per l'intero importo dal soggetto promotore come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Il soggetto ospitante provvederà al rimborso al soggetto promotore della quota parte dell'imposta gravante sulla convenzione mediante giro fondi sul conto di tesoreria unica n. 0037301 presso la Banca d'Italia.

Nel caso il soggetto ospitante rientri nelle tipologie previste dall'art.16 della Tabella allegato B al D.P.R. 642/1972 (amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane), potrà richiedere che l'imposta di bollo sia assolta integralmente dal Soggetto promotore.

Art. 12 – Prevenzione della corruzione

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.

Art. 13 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Ancona, data della firma digitale	Milano, 00/00/00
Firma per il Soggetto promotore	Firma per il Soggetto ospitante

Copia informatica per consultazione

UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Il Preside

Prof. Stefano Staffolani

Il Direttore Generale

Copia informatica per consultazione